



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **07 APR. 2010** | Protocollo N° **191581** | Class.: **57.00.31.1.6.E.420.14.1** | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: **R.D. 1775/1933 art. 93 - Piano di Tutela delle Acque, art. 40 Norme Tecniche di Attuazione - Pozzi a uso domestico. Disposizioni operative - invio avviso e DGR n. 596 e 597 del 09.03.2010**

MUNICIPIO DI LEGNAGO
 13 APR. 2010
 PROT. N. **12016**
 CAT. CI FISC.

UT
6-f

Ai Comuni
della Provincia di Verona
Loro sedi

Alla Società
ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Lungadige Galtarossa n° 8
37133 Verona

All'Azienda Gardesana Servizi s.p.a.
Via Monte baldo, n.17
37019 Peschiera del Garda

Alla Società
A.G.S.M. - Verona - S.p.A.
Lungadige Galtarossa n° 8
37133 Verona

Al CO.VI.SE
Piazza Libertà, 3
37031 Illasi

All'Amministrazione Provinciale
di Verona - Palazzo Scaligero
Via Santa Maria Antica, 1
37121 Verona

Alla Comunità Montana del Baldo
Loc. Platano, 1
37013 Caprino Veronese

Alla Comunità Montana della Lessinia
Piazza Borgo, 52
37021 Boscochiesanuova

All'A.R.P.A.V.
Via dominutti, 8
37135 Verona

Freddo
via x Don. Lorenzetti

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
GENIO CIVILE DI VERONA


Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona - Tel. 045/8676511 - 8676593 - Fax 045/8676577

Si invia l'avviso relativo a quanto specificato in oggetto e si chiede di divulgarne il contenuto a tutti i cittadini.

Con l'occasione si trasmette copia delle DGR sottoelencate per le quali si chiede la massima diffusione sul territorio di competenza:

- 596 del 09.03.2010 "R.D. 1775/1933. Derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee. Disposizioni varie"
- 597 del 09.03.2010 "D.lgs 275/1993 art.10. Piano di Tutela delle Acque – Art. 40 Norme Tecniche di Attuazione. Denunce pozzi. Disposizioni varie."

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Mauro Roncada



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE E TERRITORIO
Genio Civile di Verona
Ufficio Gestione Risorse Idriche

AVVISO

POZZI AD USO DOMESTICO

(Deliberazione Consiliare n. 107 del 05.11.2009 e D.G.R. n. 383 del 23.02.2010)

SI RENDE NOTO CHE, ai sensi del Piano di Tutela delle Acque, art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, il riconoscimento dell'**USO DOMESTICO** ex art. 93 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 è limitato **ESCLUSIVAMENTE** ai pozzi da realizzare

IN AREE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO

e che per tali pozzi la portata massima istantanea consentita non può superare il valore **$Q_{max} = 0,6$ litri/sec**

La realizzazione di un pozzo per usi domestici deve essere preventivamente comunicata al GENIO CIVILE almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando una dichiarazione del gestore del servizio idrico attestante l'esistenza di una delle seguenti situazioni:

- a) **esiste** l'acquedotto, ma lo stesso NON PUO' soddisfare il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;
- b) **non esiste** l'acquedotto ed il gestore dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.

Il GENIO CIVILE, verificata l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici, rilascia il proprio (necessario) nulla-osta all'esecuzione del pozzo.

Per informazioni sulla possibilità di realizzare nuovi pozzi, sulle modalità esecutive, sugli strumenti di misura, ecc., si prega di rivolgersi all'Ufficio Gestione Risorse Idriche del Genio Civile di Verona:

tel. 045 8676504 - 045 8676567



IL DIRIGENTE REGIONALE
Ing. Mauro Roncada



Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegambini
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giuntan. **596** del **- 9 MAR. 2010**

OGGETTO: R.D.1775/1933.
Derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee.
Disposizioni varie.

L'Assessore alle politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti le derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi a determinare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di sciogliere alcune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori dubbi o incertezze operative.

A tal fine, quindi, è necessario adottare le seguenti disposizioni.

RATEIZZAZIONE CANONI PREGRESSI

Con DGR1997/2004 era stata prevista la possibilità da parte degli utenti di corrispondere i canoni di concessione relativi ad annualità pregresse in forma rateale, stabilendo che detta facoltà potesse essere esercitata fino al 31.12.2005.

Al riguardo, tenuto conto del persistere delle condizioni che a suo tempo avevano suggerito di adottare il provvedimento, si ritiene opportuno disporre in via definitiva e senza limiti temporali di validità che:

- il versamento della somma costituente il recupero di canoni pregressi, previa comunicazione del concessionario al Genio Civile, può essere effettuato anche in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate annuali da corrispondere nell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di pagamento;
- il versamento rateale è ammesso solo per importi superiori a € 2.000,00.

PRELIEVI ABUSIVI - art.96 comma 6 D.lgs. 152/2006 - art.17 R.D. 1775/1933

L'art. 96 D.lgs.152/2006 prevedeva la possibilità, per i prelievi d'acqua sprovvisti di autorizzazione, di presentare domanda di concessione in sanatoria entro il 30.6.2006. In mancanza di questa, il prelievo abusivo è sottoposto alla procedura sanzionatoria di cui all'articolo 17 comma 3 del R.D.1775/1933 che comprende, tra l'altro, la "cessazione dell'utenza abusiva".

Detta disposizione, ancorché riguardante tutte le derivazioni d'acqua, superficiali e sotterranee, trova maggiore applicazione nel settore dei pozzi, dove il fenomeno del prelievo abusivo d'acqua, da sempre, assume particolare consistenza. Pertanto, con specifico riferimento ai prelievi di acqua sotterranea tramite pozzi, corre l'obbligo disporre quanto segue:

- 1) Per cessazione dell'utenza s'intende la sigillatura del pozzo atta a impedire il prelievo d'acqua. La sigillatura del pozzo è disposta dal Genio Civile ed è eseguita a cura e spese del proprietario.
- 2) E' fatta salva la facoltà riconosciuta all'Autorità idraulica – Genio Civile regionale, di consentire la continuazione del prelievo nelle circostanze previste nel medesimo articolo 17 comma 3.
- 3) Una volta proceduto alla sigillatura del pozzo e all'applicazione della sanzione, la stessa struttura regionale può ammettere la presentazione di una domanda di concessione per la riattivazione del pozzo, che è avviata a istruttoria secondo la normativa vigente. L'accoglimento della domanda di concessione è subordinato alla dimostrazione da parte del proprietario, mediante idonea documentazione, che il pozzo realizzato non sia di pregiudizio per la qualità e integrità degli acquiferi.
- 4) Nel caso in cui si accerti che il pozzo realizzato pregiudica l'integrità e la qualità degli acquiferi, il Genio Civile dispone la demolizione del pozzo mediante cementazione, a cura e spese del proprietario.

MANUTENZIONE POZZI

E' pratica comune, per tutti gli utenti di pozzi, procedere con regolare frequenza alla manutenzione delle opere realizzate, al fine di garantire la continuità della portata prelevata e l'integrità del manufatto.

Detti interventi però, non essendo soggetti ad autorizzazione, sono eseguiti senza darne comunicazione all'Autorità competente e ciò, spesso, determina l'insorgere di dubbi, soprattutto negli Uffici regionali, sulla reale natura dei lavori.

E' necessario, pertanto, istituire l'obbligo che ogni intervento di manutenzione a carico di un pozzo esistente sia preventivamente comunicato al Genio Civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. In difetto, la stessa struttura regionale, ove informata dei lavori, ne dispone l'immediata sospensione per le verifiche del caso.

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E PREFERENZIALI – art. 4 R.D.1775/1933.

A seguito del D.P.R.238/99, tutte le acque, superficiali e sotterranee sono state dichiarate appartenenti al demanio pubblico e, conseguentemente, è stata data facoltà, per le utilizzazioni in atto al 10.8.99, momento di entrata in vigore del decreto, di presentare domanda di riconoscimento o concessione preferenziale ai sensi dell'articolo 4 R.D.1775/1933.

Sono pertanto affluite agli Uffici regionali numerose domande del tipo sopra indicato, sulle quali è stata avviata l'istruttoria secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa, sia statale che regionale. In particolare, con successivi provvedimenti della Giunta regionale e da ultimo con DGR 3759/2007, è stato prorogato fino al 31.12.2009 il diritto dell'utenza a continuare l'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di cui sopra.

Ora, per una larga parte delle domande, è tuttora in corso il procedimento volto al rilascio della concessione. Inoltre, per dette utilizzazioni, sussiste per l'utente il diritto alla concessione, ai sensi del citato art.4 R.D.1775/1933.

Ciò posto, è necessario autorizzare la continuazione dell'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 R.D.1775/1933, fino al provvedimento finale di concessione emesso dal competente Genio Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il DPR 238/99
VISTO il D.lgs. 275/1993;
VISTO il R.D.1775/1933;
VISTA la L.R.1/2004;
VISTO il D.lgs.152/2006
VISTO il Piano di Tutela delle Acque

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le derivazioni d'acqua pubblica;
2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Franco	Manzato
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Marialuisa	Coppola
Oscar	De Bona
Elena	Donazzan
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marangon
Sandro	Sandri
Vendemiano	Sartor
Flavio	Silvestrin
Stefano	Valdegamberi

Segretario

Antonio

Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **597** del - **9 MAR. 2010**

OGGETTO: D.lgs.275/1993 art.10.
Piano di Tutela delle Acque – Art.40 Norme Tecniche di Attuazione.
Denunce pozzi. Disposizioni varie.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti le derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi, a fissare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di assumere nuove determinazioni su talune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori regionali dubbi o incertezze operative.

In particolare, è necessario definire le modalità con cui trattare le denunce pozzi che gli utenti dovevano inviare agli Uffici regionali in ottemperanza dell'articolo 10 del D.lgs.275/1993.

L'art. 10 del D.lgs.275/93 prevedeva l'obbligo di denuncia dei pozzi esistenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, termine poi più volte prorogato fino al 31.12.2007, giusta art.2 Legge 17/2007. Lo stesso articolo stabiliva altresì che detta denuncia era finalizzata ad attivare presso gli Uffici competenti la procedura di cui all'articolo 103 del R.D.1775/1933 e cioè accertare la quantità d'acqua prelevata e procedere con gli adempimenti conseguenti.

In sostanza, la norma aveva il duplice scopo di fare emergere i pozzi esistenti che non erano stati segnalati agli Uffici competenti ai sensi del R.D.1775/1933 e di avviare gli stessi pozzi a regolarizzazione sia amministrativa che finanziaria.

Negli anni successivi al 1993, in ossequio alla norma, sono pervenute alla Regione decine di migliaia di denunce di pozzi ma, solo per una parte di queste, hanno fatto seguito altre comunicazioni da parte dell'utente (domanda di riconoscimento, domanda di concessione preferenziale, domanda di concessione ordinaria) che hanno determinato l'avvio della relativa istruttoria. Per moltissimi pozzi, invece, il dichiarante, dopo la denuncia ex art.10 D.lgs.275/93, non ha inviato alcuna ulteriore istanza o comunicazione (se non la ripetizione della denuncia stessa) e, pertanto, per detti pozzi la denuncia figura quale unico atto depositato presso gli Uffici regionali.

Peraltro, l'elevatissimo numero di denunce ha messo in difficoltà gli Uffici che comprensibilmente non hanno potuto avviare alcuna attività istruttoria in assenza di disposizioni superiori su criteri e modalità con cui affrontare in maniera efficace l'enorme massa di documenti presentati.

Sul punto è intervenuto anche il Piano di Tutela delle Acque recentemente approvato, che, all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, stabilisce che in tutto il territorio regionale possono essere assentiti i prelievi d'acqua sotterranea connessi alle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 e che la denuncia, ove non seguita da domanda di concessione, tiene luogo della domanda di concessione di derivazione d'acqua. Su quest'ultima, inoltre, devono essere avviati gli adempimenti previsti dal R.D.1775/1933, richiedendo in particolare la documentazione di cui all'articolo 7 dello stesso regio decreto.

Ora, vista la specifica norma del Piano di Tutela, dovendo dare corso all'istruttoria sulle denunce presentate, è necessario dare luogo alle seguenti disposizioni operative:

- I pozzi oggetto di sola denuncia ex art. D.lgs.275/93, sono avviati alle procedure di cui all'articolo 103 R.D.1775/1933 e agli adempimenti conseguenti. La denuncia vale come domanda di concessione di derivazione d'acqua.
- Qualora la denuncia riguardi un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933, si applicano le corrispondenti specifiche disposizioni.
- Sulle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 non si procede alle pubblicazioni di cui all'articolo 7 R.D.1775/1993.
- I competenti uffici regionali del Genio Civile eseguono l'istruttoria sulla base delle previsioni del R.D. 1775/1933 e delle disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque - art. 40 Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine, richiedono la prescritta documentazione tecnica, anche in riferimento all'art.7 del citato regio decreto.
- L'istruttoria può essere eseguita per gruppi di pozzi con lo stesso uso e ricadenti nello stesso Comune.
- Tenuto conto che il parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 D.lgs.152/2006 è riferito alle "domande per nuove concessioni e utilizzazioni" mentre le denunce ex art.10 D.lgs.275/93 riguardano utilizzazioni di acqua sotterranea da tempo esistenti, detto parere non è dovuto.
- Ai sensi dell'articolo 96 comma 7 del D.lgs.152/2006, i canoni demaniali di derivazione d'acqua sono dovuti a decorrere dal 10.8.1999.
- Per i pozzi la cui istruttoria ha esito negativo, il Genio Civile regionale dispone la cessazione dell'utenza. In tal caso, comunque sono dovuti i canoni demaniali a decorrere dal 10.8.99 e fino alla cessazione dell'utenza.
- Per le denunce pozzi presentate oltre il 31.12.2007, il prelievo è da considerarsi senza titolo e il Genio Civile procede ai sensi dell'articolo 17 R.D.1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 275/1993;
VISTO il R.D.1775/1933;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque;

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le denunce pozzi di cui all'articolo 10 D.lgs.275/1993;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture regionali del Genio Civile per la puntuale applicazione;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

